

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 5 del 29 gennaio 2008**

STATUTO

Per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni
della Planargia e del Montiferru Occidentale

(Il presente statuto sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Comm. Straor N. 9 del 17 luglio 2007)

SOMMARIO

CAPO I - Elementi costitutivi

- Art. 1 Natura dell'Unione
- Art. 2 Denominazione e sede
- Art. 3 Finalità dell'Unione
- Art. 4 Oggetto
- Art. 5 Adesione di nuovi Comuni
- Art. 6 Durata
- Art. 7 Recesso
- Art. 8 Procedimento per il trasferimento delle competenze

CAPO II - Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione

- Art. 9 Gli Organi
- Art. 10 L'Assemblea Generale
- Art. 11 Composizione
- Art. 12 Funzionamento
- Art. 13 Competenze dell'Assemblea
- Art. 14 Deliberazioni
- Art. 15 Comitato esecutivo
- Art. 16 Competenze
- Art. 17 Adunanze e deliberazioni
- Art. 18 Il Presidente dell'Unione
- Art. 19 Vicepresidente
- Art. 20 Prerogative e responsabilità

CAPO III - Organi gestionali – Strutture e Uffici

- Art. 21 Principi e criteri generali
- Art. 22 Personale
- Art. 23 Segretario
- Art. 25 Incompatibilità e responsabilità

CAPO IV - Gestione – Finanza e contabilità

- Art. 26 Attività gestionale dell'Unione
- Art. 27 Patrimonio
- Art. 28 Trasferimenti per partecipazione alle spese
- Art. 29 Contratti e appalti

CAPO V - Vigilanza e controllo

- Art. 30 Rimozione e sospensione
- Art. 31 Raccordo con gli Enti
- Art. 32 Interventi degli Amministratori
- Art. 33 Revisione economica e finanziaria

CAPO VI - Trasparenza – Accesso - Partecipazione

- Art. 34 Trasparenza
- Art. 35 Albo delle pubblicazioni
- Art. 36 Accesso e informazione
- Art. 37 Partecipazione
- Art. 38 Associazionismo e volontariato

CAPO VII - Norme finali e transitorie

- Art. 39 Operatività dell'Unione
- Art. 40 Atti regolamentari
- Art. 41 Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 42 Primi adempimenti e trasferimento delle competenze
- Art. 43 Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 44 Affidamento del servizio di tesoreria
- Art. 45 Modificazioni o abrogazioni del presente statuto
- Art. 46 Norma di rinvio
- Art. 47 Entrata in vigore

CAPO I - Elementi costitutivi

Art. 1

(Natura dell'unione)

1. I Comuni di BOSA, FLUSSIO, MAGOMADAS, MODOLO, MONTRESTA, SAGAMA, SCANO MONTIFERRO, SENNARIOLO, SUNI, TINNURA e TRESNURAGHES, si costituiscono in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 28/09/2000 n. 267 e dell'art. 3 della L.R. Del 2/8/2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

Art. 2

(Denominazione e sede)

1. L'Unione assume la denominazione di UNIONE DEI COMUNI DEL PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE.
2. L'Unione ha sede legale in Bosa
3. L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune.

Art. 3

(Finalità dell'Unione)

1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione dei Comuni della PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società dello Stato; essa con riguardo alle funzioni esercitate, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Oristano, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art. 4

(Oggetto) Funzioni da gestire in forma associata.

1. Potranno essere affidate all'UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE le competenze che l'Assemblea riterrà di volta in volta opportune.

Art. 5

(Adesione di nuovi Comuni)

1. I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta scritta con allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei consiglieri che lo compongono.
2. La richiesta, su proposta conforme dell'Assemblea dell'Unione, sarà sottoposta ad approvazione dei Comuni facenti parte dell'Unione unitamente alle conseguenti modifiche statutarie.
3. La richiesta si intende accolta e l'adesione del nuovo comune diventerà operativa soltanto dopo l'approvazione del nuovo statuto da parte di tutti i comuni dell'Unione.

Art. 6
(Durata)

L'Unione dura fino a quando la maggioranza assoluta dei Comuni che la compongono ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione dei singoli Consigli Comunali.

Art. 7
(Recesso)

1. Ogni Comune partecipante all'unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare.
2. In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione verranno riaffidate ai rispettivi Comuni.
3. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta da un esperto nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune interessato e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Oristano
4. Nei confronti dell'ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e per gli impegni finanziari già assunti con le relative convenzioni.

Art. 8
(Procedimento per il trasferimento delle competenze)

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresi l'accertamento ed il prelievo.
3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.
4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede mediante Assemblea.
5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 7.

CAPO II - Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione.

Art. 9
(Gli Organi)

Sono organi dell'Unione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente.

Art. 10
(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Unione, rappresentativa degli Enti associati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.
2. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.

Art. 11
(Composizione)

1. L'assemblea è composta dal sindaco o un suo delegato dei Comuni aderenti all'Unione, come previsto dalla L.R. 12/2005 e sue successive modificazioni.
2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'assemblea sono regolate dalla legge.
3. L'espressione di voto in assemblea è stabilita dalla normativa vigente.
4. Il Presidente dell'Unione viene scelto dall'Assemblea Generale, tra uno dei Sindaci dei Comuni facenti parte della Unione.

Art. 12
(Funzionamento)

Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13
(Competenze dell'Assemblea)

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare compete all'Assemblea:
 - a) L'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) La nomina dell'organo di revisione dei conti;
 - c) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune;
 - d) L'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;
 - e) L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;

- f) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;
- g) La verifica delle istanze di adesione di nuovi enti e la proposta agli EE.LL. costituenti l'Unione di deliberare l'ammissione;
- h) La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- i) L'esercizio, nei confronti degli altri organi e nei confronti degli Enti ausiliari dell'Unione di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale.

2. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, atti fondamentali.

Art. 14 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.
2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
4. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 15 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Unione dura in carica 1 anno; ogni comune facente parte dell'Unione ha diritto alternativamente ad esprimere il Presidente. Ogni comune non può essere rappresentato prima della fine della turnazione fra tutti i comuni a meno di rinunce.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 2 anni: ogni comune non può essere rappresentato prima della fine della turnazione fra tutti i comuni a meno di rinunce.
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 membri più il Presidente.

Art. 16 (Competenze)

1. Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario, del Direttore se nominato, e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 17
(Adunanze e deliberazioni)

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Unione.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti.
4. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18
(Il Presidente dell'Unione)

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni rappresenta l'Ente, è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Di tali organi convoca e presiede le riunioni, e assicura l'unità dell'attività dell'Unione.
2. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 19
(Vicepresidente)

1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un vicepresidente, componente del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea.

Art. 20
(Prerogative e responsabilità)

1. Agli Amministratori dell'Unione per quanto riguarda aspettative, permessi e indennità, si applicano le norme previste dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.

CAPO III - Organi gestionali - Strutture e uffici

Art. 21
(Principi e criteri generali)

1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza e funzionalità di gestione, al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è

direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, e della correttezza ed efficienza della gestione.

3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Art. 22 (Personale)

1. L'Unione di comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento di organizzazione, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo, in primis, al trasferimento del personale dei Comuni operanti, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione.

2. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

Art. 23 (Segretario)

1. Il Segretario dell'Unione, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti, preferibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Nel caso in cui sia nominato un segretario iscritto all'Albo, può essere stipulata con il Comune apposita convenzione.

2. Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare, funzioni di garanzia della legalità e di correttezza dei procedimenti amministrativi. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali, e roga i contratti dell'ente.

3. Al Segretario dell'Unione possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione anche le funzioni di Direttore Generale.

Art. 24 (Direttore generale)

1. Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'Unione.

2. Il Direttore, in particolare:

- a) predispone il piano dettagliato degli obiettivi propedeutico al controllo di gestione, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;
- b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali e annuali, nonché del conto consuntivo
- e) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto;
- f) adotta i provvedimenti intesi a migliorare la produttività dell'apparato dell'ente;
- g) dirige il personale ad eccezione del Segretario dell'ente;
- h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, ad altri organi;

- i) presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i contratti relativi;
- j) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente dell'Unione.

Art. 25
(Incompatibilità e responsabilità)

1. A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato.
2. Non possono essere nominati impiegati o Direttore dell'Unione i Sindaci, i Consiglieri e gli Assessori, nonché i loro parenti entro il terzo grado, degli enti locali associati.
3. Il Direttore e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

CAPO IV - Gestione - Finanza e contabilità

Art. 26
(Attività gestionale dell'Unione)

1. La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.
4. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 27
(Patrimonio)

1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi, derivanti da conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti della Regione, dello Stato, della Comunità Europea e/o di altri enti o privati e da acquisizioni successive.
2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. E' demandato all'Assemblea l'approvazione dell'apposito Regolamento di contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Art. 28
(Trasferimenti per partecipazione alle spese)

1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea.

2. Gli enti aderenti hanno l'obbligo di versare alla tesoreria dell'Unione, a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese di ciascun trimestre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato.

Art. 29
(Contratti e appalti)

1. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.

2. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

CAPO V - Vigilanza e controllo

Art. 30
(Rimozione e sospensione)

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

Art. 31
(Raccordo con gli Enti)

1. L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività, trasmette a cura del segretario, agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. Rende, inoltre, possibile la vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dallo statuto.

2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai rappresentanti degli enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 32
(Interventi degli Amministratori)

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 33
(Revisione economica e finanziaria)

1. L'Assemblea dell'Unione elegge un Revisore.

2. Il revisore è scelto ai sensi dell' art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell' Unione e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

4. Il Revisore collabora con l'Assemblea dell'Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Bilancio e del Conto Consuntivo dell' Unione e delle sue istituzioni.

5. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell' Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dell' Unione

CAPO VI - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 34

(Trasparenza)

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente che non siano soggetti a trattamenti di restrizione per la tutela di dati personali, sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

3. All'inizio ed alla fine del mandato i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicazione dei dati relativi, sono stabilite dal regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

Art. 35

(Albo delle pubblicazioni)

1. L'Unione ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Detti atti contestualmente all'affissione all' albo debbono essere trasmessi ai Comuni associati.

2. L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini.

Art. 36

(Accesso e informazione)

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare indirettamente pregiudizio.

2. I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto

previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che L'Unione è tenuta a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi.

4. Il regolamento, inoltre, determina i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua, per ciascun provvedimento di competenza, il responsabile del procedimento; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale;

5. L'amministrazione, in accoglimento delle osservazioni proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

Art. 37 (Partecipazione)

1. L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

2. L'Unione, a tal fine, è impegnata:

- a) Ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;
- b) A promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte finalizzate ad assicurare la migliore gestione dei servizi;
- c) A predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi.

3. L'Unione, periodicamente predispone, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di enti e istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli enti associati.

Art. 38 (Associazionismo e volontariato)

1. L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

CAPO VII - Norme finali e transitorie

Art. 39 Operatività dell'Unione

1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.

Art. 40 (Atti regolamentari)

1. Sino all'emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del Comune di Bosa, in quanto compatibili con il presente Statuto; il Presidente dell'

Unione, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di presentare, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta per l'adozione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea e dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Negli stessi termini del precedente comma 2, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere all'adozione dei regolamenti di organizzazione dell'Unione.

Art. 41

(Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Fino all'adozione della pianta organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre al trasferimento del personale degli enti operanti nell'ambito delle funzioni attribuite all'unione ovvero all'istituto del comando, sussistendone i motivi

2. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese stabilendo con apposito atto termini, modalità, Ente gestore ed annessa tesoreria.

3. In attesa che l'Ente possa dotarsi di un assetto e di un organico compiutamente definito, il Presidente attribuisce in capo al Segretario dell'Unione le competenze dei titolari degli Uffici dell'Unione.

Art. 42

(Primi adempimenti e trasferimento delle competenze)

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e di personale, è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 8 con atti del Consiglio Comunale e della Giunta comunale secondo le rispettive competenze.

Art. 43

(Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili)

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità regolamentare rimessa dalla legge ai Comuni.

2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

Art. 44

(Affidamento del servizio di tesoreria)

1. Nella fase transitoria e fino alla data di definizione della gara, il servizio di tesoreria verrà affidato provvisoriamente al tesoriere di uno dei Comuni dell'Unione.

Art. 45

(Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto)

1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali devono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con la maggioranza richiesta dalle vigenti norme di legge.

3. Con periodicità almeno biennale l'Assemblea dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità, nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

Art. 46

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 47

(Entrata in vigore)

1. Il presente STATUTO esplica i propri effetti, una volta stipulato l'atto costitutivo e previa pubblicazione per 30 (trenta) giorni sul B.U.R.A.S. e all'Albo Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione.